



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE.

Seduta Publica di PROSECUZIONE del 27/11/2012 Deliberazione n. 204

OGGETTO:

Causa " Grillo Carmelo c/Provincia e Comune di San Filippo del Mela chiamato in garanzia".
Sentenza n. 677/02 del Tribunale Civile di Messina . Riconoscimento della somma di
€ 3.420,85 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000.

L'anno Duemila DODICI, il giorno VENTISESTE del mese di NOVEMBRE nell' Aula Consiliare della Provincia Regionale di Messina, previo invito, notificato ai Signori Consiglieri con avvisi scritti a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica, il Consiglio della Provincia Regionale di Messina con la presenza dei Consiglieri:

Pres. Ass.

Pres. Ass.

1) ANDALORO Francesco	X	
2) BARBERA Giacinto		X
3) BIVONA Enrico		X
4) BONFIGLIO Biagio Innocenzo	X	
5) BRANCA Massimiliano		X
6) BRIUGLIA Piero		X
7) CALA' Antonino		X
8) CALABRO' Antonino	X	
9) CALABRO' Giuseppe		X
10) CALABRO' Vincenzo		X
11) CALI' Salvatore ^{PEZZERINO} ALBERTINO		X
12) CERRETI Carlo		X
13) COPPOLINO Salvatore	X	
14) DANZINO Rosalia		X
15) DE DOMENICO Massimo		X
16) FIORE Salvatore Vittorio	X	
17) FRANCILIA Matteo Giuseppe	X	
18) GALATI RANDO Santo	X	
19) GALLUZZO Giuseppe	X	
20) GRIOLI Giuseppe		X
21) GUGLIOTTA Biagio		X
22) GULLO Luigi		X
23) GULOTTA Roberto	X	

24) ITALIANO Francesco		X
25) LA ROSA Santi Vincenzo		X
26) LOMBARDO Giuseppe		X
27) MAGISTRI Simone		X
28) MAZZEO Stefano		X
29) MIANO Salvatore Giuseppe		X
30) MIRACULA Filippo		X
31) PALERMO Maurizio	X	
32) PARISI Letteria Agatina	X	
33) PASSANITI Angelo		X
34) PASSARI Antonino		X
35) PREVITI Antonino		X
36) PRINCIOTTA CARIDDI Giovanni	X	
37) RAO Giuseppe	X	
38) RELLA Francesco	X	
39) SAYA Giuseppe	X	
40) SCIMONE Antonino		X
41) SIDOTI Rosario		X
42) SUMMA Antonino	X	
43) TESTAGROSSA Enzo Stefano		X
44) VICARI Marco	X	
45) MUSCARIELLO ANTONINO	X	

A riportare n.

Totale n.

Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Salvatore Vittorio FIORE 9 14 18 24
Partecipa il Segretario Generale avv. Anna Maria TRIPODO

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Proposta di deliberazione per il Consiglio Provinciale
I Dipartimento

U.D. Affari Legali, Risorse Umane, Programmazione negoziata e Partecipazioni azionarie
I ^ U.O. "Legale e contenzioso"

Responsabile dell'Ufficio Dirigenziale
Proposta

PREMESSO che, con sentenza n.677/2002, il Tribunale Civile di Messina pronunciandosi sul giudizio promosso da Grillo Carmelo c/Provincia Regionale di Messina /Comune di San Filippo del Mela(chiamato in garanzia) e Comune di Milazzo(chiamato in garanzia) , ha condannato altresì questo Ente alla refusione delle spese del giudizio in favore del Comune di San Filippo del Mela, così distinte :

Per competenze e diritti	€	2.685,58
C.P.A. 4%	€	107,42
I.V.A. (21% su 2.793,00)	€	586,53
Spese non imponibili	€	41,32

TOTALE	€	3.420,85

CONSIDERATO ancora che le somme portate dai singoli atti sopra elencati devono essere riconosciute come debito fuori bilancio in quanto rientranti nelle fattispecie prevista dall'art. 194 lett. a) del DLgs n°267/00 ;

CONSIDERATO che con nota prot. n° 1713/Rag. Gen./C del 18/05/2011 di riscontro alla nota prot. n. 1828/UL del 12/05/2011, il Dirigente dei Servizi Finanziari ha autorizzato l'utilizzo dei cospicui residui ancora esistenti sull'impegno di spesa assunti negli esercizi precedenti;

CHE stante quanto sopra l'importo complessivo di € 3.420,85 derivante dalla sentenza n. 677/2002 del Tribunale Civile di Messina - può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo 10093 dell ' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso ;

VISTO l'art.23 del regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Provinciale n°43 del 18/03/1995 che dispone: " La gestione delle spese sia correnti che per investimenti deve essere articolata rispettando le seguenti fasi procedurali: impegno, liquidazione e pagamento. Detta gestione si svolgerà secondo i criteri fissati dall'art.3 del D.Lgs. n°29 del 03/02/93 sostituito dall'art.2 del D.Lgs. n°470 del 18/11/93;

VISTE la L.R. n°9/86, L.R. n°48/91, L.R. n°30/2000;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs n.267/00;

VISTA la deliberazione n. 2 del 23 febbraio 2005 della Corte dei Conti;

VISTO lo Statuto della Provincia Regionale;

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO PROVINCIALE

DELIBERI di:

PRENDERE atto della sentenza n. 677/2002 del Tribunale Civile di Messina I^ Sezione Stralcio.;

RICONOSCERE come debito fuori bilancio la somma di € **3.420,85** ai sensi dell'art. 194 lettera a) del DLgs n°267/00 per le causali tutte espresse nella parte motiva della presente proposta e che detto importo può trovare copertura finanziaria dal residuo dell'impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 117/05 impegno successivo 10093 dell ' 1/1/2009 alla voce "Maffa Lorenzo", resosi disponibile in forza di pignoramento successivo dello stesso ; ;

DARE atto che al pagamento si provvederà con successiva disposizione dirigenziale dopo che sarà divenuta esecutiva la presente deliberazione.

idf

rcp58/90

Il Responsabile dell'U.D.

L'ASSESSORE

IL DIRIGENTE

IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, pone in discussione il punto 24) dell'O.d.G. avente per oggetto: "Causa Grillo Carmelo c/Provincia e Comune di San Filippo del Mela chiamato in garanzia. Sentenza n. 677/02 del Tribunale Civile di Messina. Riconoscimento della somma di euro 3.420,85 quale debito fuori Bilancio, ai sensi dell'art. 194 lett. a) D.Lgs. 267/2000".

Dà lettura dei nominativi degli avvocati, del parere di regolarità tecnica e contabile, del parere dei Revisori dei Conti, del parere della Commissione competente.

Il Consigliere Francesco Andaloro dichiara il suo voto contrario come su tutte le proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio, in quanto un'Amministrazione diligente non dovrebbe creare debiti e, quindi, non creare le condizioni perché il cittadino sia costretto a ricorrere all'Autorità giudiziaria. Fa presente, altresì, che chiederà all'Amministrazione di inviare tutte le delibere inerenti i debiti fuori bilancio alla Corte dei Conti per individuare i responsabili che hanno prodotto il debito.

Il Consigliere Antonino Summa dichiara il voto favorevole del suo gruppo con la clausola di rivalsa verso chi ha prodotto il danno erariale all'Ente.

Il Presidente del Consiglio, Salvatore Vittorio Fiore, con l'assistenza degli Scrutatori Giovanni Cariddi Princiotta, Santo Galati Rando e Maurizio Palermo, pone in votazione palese, mediante sistema elettronico, art. 2 L.R. n. 48/91, la richiesta di debito fuori bilancio summenzionata comunicandone l'esito:

CONSIGLIERI PRESENTI:	18
CONSIGLIERI VOTANTI.	13
FAVOREVOLI:	12
CONTRARI:	1
ASTENUTI:	5 (Rao, Vicari, A.Calabrò, Gulotta, Galati Rando)
Non validi:	==

Il Consiglio approva.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30 si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì 09/3/2012

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 si esprime parere:

Favore

In ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì 27 APR 2012

2° DIP. 1° U.D. 7^ U.O. - IMPEGNI E PARERI

VISTO: PRESO NOTA 20/11/05

MESSINA, 20/3/12

IL FUNZIONARIO

IL RAGIONIERE GENERALE

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Il Dirigente
del 2° Dip. 1° U.D.
Dott. Antonino Calabrò

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Il Consigliere anziano

F. TO SALVATORE VITTORIO FIORE

Il Segretario Generale

F. to GIUSEPPE BALUZZO

F. to AV. ANNA MARIA TRIPODO

Il Presente atto sarà affisso all'Albo

nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo

dal _____ al _____

con n. _____ Registro pubblicazioni.

L'ADDETTO

L'ADDETTO

Messina, li _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

16 DIC. 2012

Che la presente deliberazione _____ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, All'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F. to _____

copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

MESSINA, 11 DIC. 2012



(dot. Stefano Giovanni D'Angelo)

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA REGIONALE
DI MESSINA
ENTRATA
24/02/2012
Protocollo n°0006954/12

20
N° 617/02
N° 1859/10 R.G.
N° 2664 Cron.
N° 5841A Repertorio
Iscritto a ruolo il 21/1/10
Tavola Deposito immobiliare 80
Pubb. 23/2/02

TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
I SEZIONE STRALCIO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il G.O.A. avv. Salvatore Natoli Ballarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n. 1959/90 R.G. promossa da:

Grillo Carmelo, nato a Meri il 31/07/1934, C.F. GRLCML34L31F147K, residente in Milazzo, via Prov.le Brigandì, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Beninati, elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Messina, via Ghibellina n. 46 ATTORE

CONTRO

Amministrazione Provinciale di Messina, in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Carrozza, elettivamente domiciliata nel di lui studio in Messina, via Centonze, 36 CONVENUTA

E

Comune di S. Filippo del Mela, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Parisi, elettivamente domiciliato nel di lui studio in Messina, via Della Zecca is.309/B, n.18 CHIAMATO IN GARANZIA

E

Comune di Milazzo, in persona del Commissario pro tempore CHIAMATO IN GARANZIA - CONTUMACE

OGGETTO:

Risarcimento danni

Conclusioni per l'attore: 1) Ritenere e dichiarare la esclusiva responsabilità dell'Amministrazione Provinciale di Messina in ordine ai fatti di cui in narrativa. Condannare pertanto la stessa in persona del Presidente pro tempore al risarcimento dei danni che sarà ritenuto di giustizia, con svalutazione e interessi legali dal giorno dei fatti. 2) In via del tutto subordinata, ove fosse ritenuta la corresponsabilità dei Comuni di Milazzo e S. Filippo del Mela, condannare tutti i convenuti in solido al risarcimento dei dedotti danni, oltre interessi e svalutazione. 3) Condannare l'Amministrazione Provinciale al pagamento delle spese giudiziali, ovvero, in subordine, porre te

stesse a carico solidale di tutti i convenuti. 4) Operare la distrazione delle spese in favore del sottoscritto procuratore, come da dichiarazione ritualmente resa.

Conclusioni per l'Amministrazione Provinciale di Messina. 1) In via principale escludere qualsiasi responsabilità dell'Amministrazione Provinciale in ordine alle domande proposte dal sig. Grillo Carmelo. 2) Subordinatamente, se e nella misura in cui tali domande dovessero essere accolte nei confronti dell'Amministrazione Provinciale, condannare i Comuni di S. Filippo del Mela e di Milazzo, nella persona dei rispettivi rappresentanti a garantire e rivalere l'Amministrazione Provinciale da ogni e qualsiasi onere e spese che possa, sotto qualsiasi profilo, essere posta a suo carico. 3) Con vittoria di spese e compensi.

Conclusioni per il Comune di S. Filippo del Mela. 1) Preliminarmente dichiarare e riconoscere l'incompetenza territoriale del Tribunale di Messina a conoscere della controversia a favore del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. 2) Sempre in via preliminare dichiarare e riconoscere l'intervenuta prescrizione del diritto del risarcimento del danno, subito dall'attore a favore del Comune di S. Filippo del Mela. 3) Nel merito dichiarare e riconoscere infondate in fatto ed inattendibili in diritto, le domande tutte avanzate dall'Amministrazione Prov.le di Messina e con qualsiasi statuizione rigettarle o respingerle. 4) Dichiarare e riconoscere che nessuna responsabilità può essere attribuita al Comune di S. Filippo del Mela. 5) Dichiarare e riconoscere che nel presente giudizio non è stata fornita prova alcuna del fondamento delle domande attoree. 6) Qualora venisse accertato un qualche fondamento delle domande attoree, dichiarare e riconoscere la piena responsabilità dell'accaduto in capo all'Amministrazione Prov.le di Messina e per l'effetto tenere indenne il Comune di S. Filippo del Mela da qualsivoglia pretesa. 7) Con vittoria di spese e compensi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione not. Il 26/06/1990, il sig. Grillo Carmelo conveniva in giudizio l'Amministrazione Prov.le di Messina in persona del Presidente pro tempore, e premettendo di essere titolare di un esercizio ortofrutticolo di vendita all'ingrosso, sito in Milazzo, via Provinciale Olivarella, 48-50, la cui attività veniva esercitata in un magazzino ubicato a piano terra, arretrato di alcuni metri rispetto alla strada, lungo la quale scorre una condotta di acque bianche; che in precedenza era più volte accaduto che in occasione di persistenti piogge, a causa di insufficiente manutenzione e portata della condotta, si era verificata la di lei rottura con fuoriuscita di acque e fango che aveva invaso il magazzino; che l'Amministrazione convenuta a seguito delle proteste dell'attore era intervenuta con i propri cantonieri apportando riparazioni superficiali, senza curarsi cioè di adottare rimedi tali da evitare il ripetersi dei fenomeni; che a seguito di tali eventi, che si erano verificati tra il 12 e il 13 novembre 1984 e che avevano provocato rilevanti danni ai prodotti

depositati nel predetto immobile, esso attore era stato costretto ad instaurare un giudizio di risarcimento danni nei confronti dell'Amministrazione Prov.le che si era concluso con la condanna della medesima, come risultava dalla sentenza emessa dal Tribunale di Messina in data 9/05/1991, prodotta agli atti, che in data 6/09/87, in dipendenza delle persistenti piogge, la pressione delle acque aveva sollevato la botola in cemento del tombino ubicato di fronte al magazzino, provocando l'allagamento dello stesso con gravi danni ai generi ortofrutticoli che ivi erano depositati, valutati in L. 10.000.000 con perizia giurata del Prof. P. Turiaco, che la responsabilità dei predetti danni era da addebitarsi solo ed esclusivamente alla convenuta Amministrazione, la quale aveva omesso di curare l'eliminazione della causa produttiva dei medesimi danni. Ciò premesso, chiedeva la condanna dell'Amministrazione convenuta al risarcimento dei danni nella misura come sopra quantificati o in quella misura, maggiore o minore, che sarebbe risultata dalla disponenda consulenza tecnica. Con comparsa del 18/09/1990 si costituiva l'Amministrazione Provinciale di Messina eccependo che la responsabilità dell'evento andava attribuita ai Comuni di S. Filippo del Mela e Milazzo che non avevano curato tempestivamente di procedere alla realizzazione di idonee reti fognarie per lo smaltimento delle acque reflue dei loro rispettivi Comuni. Chiedeva pertanto di essere autorizzata a chiamare in giudizio i predetti Comuni, per essere garantita o rivalsa di ogni onere e danno. Con ordinanza 26/03/92 il G.I. autorizzava la chiamata in causa dei predetti Comuni e successivamente, con ordinanza 11/06/93, nominava l'ing. Fazio Andrea Consulente Tecnico d'Ufficio, per accertare quanto lamentato dall'attore. Mentre il Comune di Milazzo rimaneva contumace, con comparsa del 25/02/94 si costituiva il Comune di S. Filippo del Mela, eccependo in via preliminare l'incompetenza del Tribunale di Messina e la competenza del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nonché l'intervenuta prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento del danno ex art. 2947 C.C.. Nel merito chiedeva che venissero dichiarate infondate e quindi respinte le domande proposte dall'Amm.ne Prov.le di Messina, stante che nessuna responsabilità poteva essere attribuita al Comune medesimo. Il CTU ing. Fazio Andrea provvedeva a depositare in cancelleria in data 13/10/94 la relazione di consulenza corredata da fotografie e successivamente, all'udienza del 20/05/96, le parti costituite precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa all'udienza collegiale del 9/03/98. Pervenuta la controversia all'attuale decidente, ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, veniva posta in decisione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente dichiarata la contumacia del Comune di Milazzo, che, sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

prenotate n. ¹¹⁶⁰⁵¹⁰² 2 copie

da Avv. E. Bonimelli

Diritti £. 16.46

URGENZA 15 MAG. 2002
Messina,

Rilasciata copia esecutiva

15 MAG. 2002

a W. E. Bonimelli

nell'interesse di G. U. Casarò

IL CANCELLIERE

Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni d'incompetenza per territorio del Tribunale di Messina e il difetto di giurisdizione dello stesso in favore del Tribunale Regionale delle Acque pubbliche, avanzate dalla difesa del Comune di S. Filippo del Mela. Entrambe le eccezioni vanno rigettate: la prima in quanto l'attore ha convenuto in giudizio l'Amministrazione Provinciale di Messina, determinando, quindi, la competenza del Tribunale di Messina, che resta radicata allo stesso anche dopo la costituzione del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto anche per fondati motivi di economia processuale. Quanto al difetto di giurisdizione e la presunta competenza del Tribunale delle Acque, va rilevato che oggetto del presente giudizio è il risarcimento dei danni derivanti da fatto e colpa della predetta Amm.ne Prov.le, per cui non vertendosi in materia di demanialità o meno delle acque, la competenza per materia è del Tribunale adito. Va accolta invece l'eccezione di prescrizione avanzata sempre dalla difesa del Comune di S. Filippo del Mela, ab il risarcimento dei danni derivanti da fatto illecito, essendo trascorsi oltre 5 anni tra la chiamata in giudizio del terzo (20/07/93) ed il giorno in cui si sono verificati gli allagamenti (6/09/87), per cui ogni domanda proposta nei confronti del Comune medesimo, per il combinato disposto degli artt. 2947 e 2043 C.C. si è prescritta. Ne consegue che stante l'accoglimento di detta eccezione preliminare, non vi è alcuna necessità di esaminare le altre eccezioni di merito avanzate dallo stesso Comune e che, stante la soccombenza, l'Amm.ne Prov.le di Messina dovrà essere condannata al pagamento delle spese del presente giudizio nei confronti del Comune di S. Filippo del Mela, così come determinate in prosieguo.

In ordine all'an; sulla responsabilità esclusiva della convenuta Amm.ne Prov.le non può sussistere dubbio, in quanto è pacifico in dottrina e in giurisprudenza che in materia di costruzioni, riparazioni e manutenzioni delle opere pubbliche, pur avendo la P.A. un potere discrezionale non sindacabile dal privato cittadino, tuttavia tale discrezionalità trova precisi limiti nelle norme di legge e di regolamento nonché nelle norme di comune prudenza e diligenza volte a salvaguardare il principio del *neminem ledere*, alla cui osservanza è tenuta la stessa P.A., con la conseguenza che in caso di violazioni delle predette norme essa è responsabile nei confronti del privato a cui deriva un danno che con l'opera pubblica sia in rapporto di causa ed effetto. D'altro canto vi è da rilevare che lo stesso Tribunale di Messina giudicando su una fattispecie del tutto analoga nella sentenza, dep. art. 9/05/91, vertente tra le stesse parti e prodotta in giudizio, ha statuito che "per il generale principio del *neminem ledere* l'Ente proprietario di una strada risponde verso i terzi dei danni causati dai vizi di costruzione e progettazione dell'opera a cui avrebbe l'onere di porre rimedio con gli interventi opportuni." La responsabilità esclusiva dell'Amministrazione Provinciale risulta acclarata altresì dagli accertamenti eseguiti dal CTU ing. Andrea Fazio che ha testualmente scritto: "Attribuisco all'Amministrazione Prov.le la responsabilità maggiore perché ad un difetto, e grave, di

progettazione, è da attribuire la improvvisa riduzione di sezione del collettore, aggravata dall'accertata mancata pulizia dei pozzetti. Ritengo inoltre che alla stessa vada attribuita la responsabilità per non avere impedito, attraverso la dovuta sorveglianza (che ogni Ente dovrebbe esercitare sulle opere realizzate e gestite), quantomeno la realizzazione di tutti gli allacci abusivi delle fogne bianche e nere dei fabbricati privati."



Accertata quindi l'esclusiva responsabilità dell'Amm.ne Prov.le ed esclusa ogni altra responsabilità dei chiamati in garanzia Comune di S. Filippo del Mela e Comune di Milazzo, va dichiarato che la convenuta Amm.ne Prov.le di Messina è tenuta a risarcire i danni subiti dall'attore; danni che sulla base della consulenza tecnica d'Ufficio, redatta dal CTU possono quantificarsi in complessivi € 3.098,74 (€ 6.000.000) oltre interessi dal dì del fatto all'effettivo soddisfo e oltre rivalutazione monetaria secondo indice ISTAT. Le spese del giudizio, stante la soccombenza, vanno poste a carico dell'Amministrazione Prov.le, sia quelle dell'attore, sia quelle del Comune di S. Filippo del Mela e liquidate come appresso.

P.Q.M

Il G.O.A. definitivamente pronunciando sulle domande così come proposte, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:

h/m

- 1) Dichiarare la contumacia del Comune di Milazzo, ritualmente citato e non comparso.
- 2) Dichiarare la propria competenza per territorio a decidere nella presente controversia.
- 3) Dichiarare che i danni subiti dall'attore a seguito dell'invasione di acque e fango verificatasi nel magazzino di sua proprietà, sito in Milazzo via Provinciale Olivarella, 48-50, sono da addebitarsi a fatto e colpa esclusivi dell'Amministrazione Provinciale di Messina per i motivi di cui sopra
- 4) Condanna conseguentemente l'Amministrazione Provinciale, in persona del Presidente pro tempore, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 3.098,74 (€ 6.000.000) oltre interessi legali dal dì del fatto (6/09/1987) fino all'effettivo soddisfo e rivalutazione monetaria.
- 5) Condanna l'Amm.ne Prov.le al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'attore liquidate in complessivi € 4.167,28, di cui € 913,61 per spese, € 671,39 per competenze ed € 2.582,28 per onorario oltre IVA e cpa.
- 6) Rigetta le domande avanzate dall'Amministrazione Prov.le di Messina nei confronti del Comune di S. Filippo del Mela ritenendo e dichiarando prescritto ex art. 2947 C.C. ogni e qualsiasi diritto e pretesa nei confronti di quest'ultimo.



Costo in % di ... € 6.489,19 x 3%

7) Condanna l'Amm.ne Prov.le alle spese del presente giudizio in favore del Comune di S. Filippo del Mela, liquidate nella complessiva somma di € 2.726,90, di cui € 41,32 per spese, € 619,75 per competenze, € 2.065,83 oltre Iva e cpa.

8) Dichiara la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Messina, oggi 31/01/2002

109 T REG	203,69
777T	
456T B.	20,66
459T B.	
964T T.S.	3,62
649T IP.	
737T CAT.	
TOTALE	227,97

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 oggi 23 FEB 2002
 Il Funzionario di Cancelleria
 (Dr.ssa Caterina Barbaro)



Barbaro



Il G.O. Amministrativo
Amministrativo



REGISTRATO IL 8.5.02 N. 2840
 ESATTI € 227,97
 (EURO Duecentoventi e 97/100)
 PAGAMENTO ESEGUITO DA AVV. *Barbaro*



Il Capo Area Terpini
Dr. Angelo Terapanulo

D. REGISTRAZIONE



REPUBBLICA ITALIANA - IN NOMINE DELLA LEGGE

Comune di ...
o a ...
pubb. ...
fora ...
Cognome ...
ricognoscibile
nel ...
Me ...

*Per via ...
come S. Filippo ad Ite*

31-1-12 g.l.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. ANTONINO MOLINO

Copia conforme ad altra copia ... in forma esecutiva
Messina, il *31-1-12*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dot. ANTONINO MOLINO

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza del Comune di S. Filippo del Mela, in persona del legale rappresentante pro tempore, io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'ufficio unico notifiche presso la Corte d'Appello di Messina ho notificato e dato copia della sentenza del Tribunale di Messina n. 677/02 per averne legale conoscenza e per ogni effetto di legge a:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI MESSINA, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Via XXIV Maggio - Messina

o m. dell'ist. per Giulio f.p.

20/02/12

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
CHINDEMI DOMENICO
UNEP - C.A. MESSINA



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

Collegio dei Revisori dei Conti

**PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO:
CAUSA “GRILLO Carmelo c/Provincia e Comune di San Filippo del Mela
chiamato in garanzia”. Sentenza n. 677/02 del Tribunale civile di Messina.
Riconoscimento della somma di € 3.420,85 come debito fuori bilancio ai sensi
dell’art. 194 lett. a) del D. Lgs.vo n. 267/00.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti della Provincia di Messina, con riferimento alla nota n. 1041/Aff.Cons. del 27/06/2012, con la quale si richiede parere in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto;

- **ESAMINATA** la proposta di deliberazione di che trattasi;
- **VISTO** l’art. 194 del D. Lgs. 267/2000 che così recita: “*con delibera consiliare di cui all’art. 193 comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive.....*”;
- **VISTO** l’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
- **VISTO** l’art. 72 del Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- **PRESO ATTO** che la proposta di deliberazione è corredata dai pareri previsti dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, nonché dell’attestazione prevista dall’art. 55, comma 5, della L.R. 142/90 in ordine alla copertura finanziaria;
- **VISTA** la sentenza n. 677/02 del Tribunale Civile di Messina;
- **VISTO** che si rende necessario procedere al riconoscimento del debito in oggetto pari a € 3.420,85 al fine di evitare un maggior danno all’Ente;
- **PRESO ATTO** che in bilancio risulta un apposito capitolo, che presenta la necessaria disponibilità, in cui sono allocati accantonamenti per la copertura di debiti fuori bilancio;

**ESPRIME PARERE FAVOREVOLE AL RICONOSCIMENTO DEL SUPERIORE
DEBITO FUORI BILANCIO**

Potendosi configurare ipotesi di responsabilità erariale, invita il Ragioniere Generale a trasmettere copia della Delibera alla Corte dei Conti dandone comunicazione allo scrivente Collegio.


Messina, 09/07/2012

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Cannavò Francesco

Dott.ssa Lopresti Maria Gabriella

Dott. Diego Perrone



The image shows three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are cursive and appear to be those of the three members of the Collegio dei Revisori mentioned in the text to the left.